

## INDICE

Art. 1: Tipologia del commercio su aree pubbliche	pag. 1
Art. 2: Definizioni	pag. 2
Art. 3 Finalità	pag. 2
Art. 4 Giornate e orari di svolgimento del mercato	pag. 3
Art. 5 Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato	pag. 4
Art. 6 Esercizio dell'attività	pag. 5
Art. 7 Autorizzazione e concessione di posteggio	pag. 7
Art. 8 Subingresso	pag. 7
Art. 9 Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi	pag. 7
Art. 10 Istituzione di nuovi posteggi	pag. 8
Art. 11 Posteggi vincolati a merceologia specifica	pag. 8
Art. 12 Spostamento di posteggi (miglioria)	pag. 8
Art. 13 Scambio di posteggi	pag. 9
Art. 14 Ampliamento della superficie del posteggio	pag. 10
Art. 15 Posteggi riservati ai produttori agricoli	pag. 10
Art. 16 Tenuta e consultazione della pianta organica e della Graduatoria dei titolari di posteggio	pag. 12
Art. 17 Assenze e deleghe	pag. 12
Art. 18 Revoca dell'autorizzazione e concessione del posteggio	pag. 13
Art. 19 Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati Formazione della graduatoria degli spuntasti	pag. 14
Art. 20 Circolazione stradale	pag. 16
Art. 21 Sistemazione delle attrezzature di vendita	pag. 16
Art. 22 Norme igienico sanitarie	pag. 18
Art. 23 Comitato consultivo del mercato	pag.
Art. 24 Affidamento della gestione dei servizi accessori	pag.

**ART. 1**  
**TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi degli artt. 6 comma 1 e 3 della L.R. 12/99 le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20.06.2000.  
L'area di Piazza Martiri come definita al successivo art. 5 è considerata area mercatale.
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114, dalla Legge della Regione Emilia-Romagna 25 Giugno 1999 n. 12 dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, dal presente regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia;
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi in:
  - a) mercati settimanali o a cadenze diverse;
  - b) posteggi isolati concessi per uno o più giorni la settimana
  - c) posteggi con chioschi
  - d) in forma itinerante nelle zone non vietate da ordinanza comunale;
- 5) I mercati, tenuto conto della classificazione prevista dall'art. 6 della legge regionale 12/99 sono di tipo "ordinario" essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi con contenuto non inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per le bevande superalcoliche, cioè aventi gradazione alcolica superiore a 21° (art. 30 co. 5 D.lgs 114/98 combinato con artt. 176 RD 6/5/1940 TULPS e 86-89 TULPS).
- 6) Il presente regolamento disciplina anche I mercati straordinari che si svolgono occasionalmente con gli stessi operatori in giorni diversi da quelli del normale mercato (art. 6 co. 1 lett. c) L.R. 12/99)

**ART. 2**  
**DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono :
  - a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  - c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici esercizi;
  - d) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio di attività commerciale;

- c) per posteggio fuori mercato: il posteggio in area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non ricadenti in un'area mercatale;
- f) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede i posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti o di sede legale, in caso di snc e sas;
- g) per presenze in un mercato: il numero delle volte che un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purchè ciò non dipenda da sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene comunque considerato presente sul mercato;
- h) per migioria: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nello stesso mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale;
- i) per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio;
- j) per posteggio riservato: il posteggio riservato ai produttori agricoli;
- k) per settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare;
- l) per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- m) per spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- n) per attività stagionali: quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia;
- o) In caso di individuazione di quote gli arrotondamenti si intendono calcolati in modo aritmetico.

**ART. 3:**  
**FINALITA'**

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) riqualificazione e sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di fruizione delle strutture mercatali da parte dell'utenza;
- b) trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di impresa e di circolazione delle merci;
- c) tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
- d) pluralismo ed equilibrio tra diverse forme di vendita;
- e) valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale, sviluppo del territorio e delle risorse naturali;
- f) efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché evoluzione tecnologica dell'offerta anche al fine del contenimento dei prezzi;

**ART. 4:**  
**GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO**

1. Il mercato **SETTIMANALE** si svolge nella giornata del **VENERDI**. (*art. 6 co. 1 L.R. 12/99*).
2. Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo, compresa la ricorrenza del patrono l'attività mercatale viene egualmente esercitata ad eccezione dei seguenti giorni: 1° gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, domenica di pasqua, 15 agosto, 25/26 dicembre).
3. Entro il 30 novembre di ogni anno, (*l'obbligo di rendere noto il calendario entro il 30 novembre è previsto al punto 2 lettera g) della delibera della Regione Emilia Romagna n. 1368 del 26/07/1999*) sentite le associazioni dei commercianti su area pubblica, il Comune fissa e rende noto il calendario dei **MERCATI STRAORDINARI** dell'anno successivo. Tali edizioni straordinarie possono costituire recupero di giornate ricadenti in festività civili o religiose, o essere connesse a manifestazioni o iniziative di valorizzazione del mercato stesso. Comunque questi mercati non possono ricadere nelle giornate festive indicate nel precedente comma 2. E' fatto divieto di istituire mercato straordinario nelle seguenti giornate: 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, domenica di pasqua, 15 agosto, 25/26 dicembre).
4. Lo svolgimento del mercato straordinario è disciplinato con atto del Responsabile del Servizio competente.  
In tale atto sono indicati:
  - a) le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione;
  - b) la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.
5. L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28 co. 12 del D.lgs 31.3.1998 n. 114, dell'art. 36 co. 3 della legge 8/6/90 n. 142 così come modificata dalla legge 03.08.1999 n. 265 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26.07.1999 n. 1368.
6. Nella medesima ordinanza sono, altresì indicati:
  - a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
  - b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
  - c) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
  - d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori di mercato;
  - e) l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 18
  - f) le sanzioni per le violazioni alle norme di cui alle precedenti lettere.
7. In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e gli orari del mercato.
8. In coincidenza con manifestazioni che inducano un eccezionale afflusso di persone, il Responsabile del servizio competente può autorizzare l'occupazione del suolo pubblico da parte dei soggetti sotto elencati in aree appositamente individuate:

- a) titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, consorzi di titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, oppure titolari di autorizzazioni rilasciate da un Paese dell'Unione Europea;
  - b) imprenditori regolarmente iscritti alla camera di commercio, che erogano servizi quali: riparatori di ombrelli, arrotini, calzolai, fotografi, riproduttori di chiavi, baby parking e simili ;
  - c) artisti o hobbisti che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno quali: quadri, sculture, articoli vari decorati a mano, pizzi, ricami, composizioni di fiori secchi e simili ;
  - d) associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
9. Le domande di occupazione del suolo pubblico sono esaminate - ed eventualmente accolte compatibilmente con il numero dei posteggi disponibili - secondo l'anzianità di presenza alla manifestazione e in caso di parità prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda stessa;
10. L'occupazione di suolo pubblico autorizzata per il mercato straordinario non costituisce alcun diritto di ammissione ad edizioni del mercato ordinario.

#### ART. 5

#### LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato si svolge in Piazza Martini, nell'area individuata nella planimetria particolareggiata allegata al presente regolamento in cui sono evidenziati in particolare:
  - a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche (posteggi)
  - b) la suddivisione nelle tipologie di settore: alimentare, extralimentare, merceologie specifiche, produttori agricoli;
  - c) il totale come segue:
    - n. 80 posteggi in totale, tutti con carattere permanente, riservati ad operatori su aree pubbliche di cui:
    - n. 66 posteggi assegnati al settore non alimentare;
    - n. 14 posteggi assegnati al settore alimentare di cui 5 posteggi riservati ai produttori agricoli
  - d) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione;
2. Si richiama l'art. 6 comma 8 della L.R. 12/99 in cui si stabilisce che i posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il limite massimo del 2 per cento, fatti salvi i diritti acquisiti, i posteggi eccedenti non saranno più concedibili in caso di rinuncia o revoca.
3. I posteggi destinati al settore alimentare devono essere dotati di allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica.
4. In casi di forza maggiore, per motivi di pubblico interesse o in concomitanza con fiere o altre iniziative, sentite le associazioni, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposite aree alternative individuate dalla Giunta Comunale. Dello spostamento deve essere data tempestiva informazione ai soggetti interessati. Le conseguenti eventuali modifiche alle planimetrie costituiscono varianti al presente regolamento.

#### ART. 6

#### ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato, con utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal responsabile del servizio contestualmente al rilascio della concessione del posteggio. Il rilascio dell'autorizzazione deve essere immediatamente comunicato alla Camera di Commercio.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 può essere rilasciata soltanto a persone fisiche ed a società di persone regolarmente costituite secondo la normativa vigente;

#### ART. 7 AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare (*punto 1 lett. b Del. Reg. 1368/99*).
2. Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo Pretorio del Comune congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio.
3. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione su B.U.R.E.R. gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) relativa ad uno dei posteggi liberi, tenendo conto del settore merceologico, e contestualmente possono chiedere la concessione del posteggio.  
Nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata a mano.
4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio competente provvederà al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto in caso di domande concorrenti dei seguenti criteri di priorità (*punto 2 lett. c del reg 1368/99*)
  - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
  - b) in caso di parità di numero delle presenze: maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/ai suo/suoi dante/i causa, compreso i subingresso. L'anzianità dell'azienda deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi degli art. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. all'operatore interessato, il quale deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi.
- 5) L'assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore (*punto 2 lett. c) Del. Reg. 1368/99*)
- 6) La concessione di posteggio ha durata decennale, (art. 28 del D.lgs 114/98) non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale, ed è rinnovata d'ufficio alla scadenza
- 7) Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione.
- 8) La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo articolo 9, e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei

successivi articoli 11 e 12 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però la medesima scadenza di quelli ritirati Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso.

- 9 In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni per aggiornare l'autorizzazione e/o il/i titoli in suo possesso (art. 4 co. 1 L.R. 12/99);
- 10 Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti nonché delle spese relative al consumo di energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori.
- 11 La concessione del posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:
  - a) rinuncia del titolare;
  - b) revoca per motivi di pubblico interesse – salvo il diritto ad ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune (art. 5 co. 3 L.R. 12/99).
  - c) Revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare (art. 29 comma 4 lett. b del D.lgs 114/98), fatto salvo inoltre quanto previsto al successivo art. 16

#### ART. 8: SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda, effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/99 per atto fra vivi o per causa di morte su richiesta del subentrante comporta:
  - a) il mantenimento del settore merceologico non alimentare o alimentare;
  - b) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
  - c) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione (punto 7 lett. c Del. Reg. 1368/99);
  - d) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze <sup>1</sup>
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare l'attività dopo avere presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.
3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche agli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co.5 del D.lgs 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione. (circolare del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato n. 3467 del 28.5.1999)
4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività (art. 4 co. 2 L.R. 12/99) e/o cedere l'azienda a terzi.

<sup>1</sup> disposizione trovata nel nostro regolamento ma non in quello di carpi o cavezzo

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reinnestati al proprietario.
7. I posteggi individuati a merceologia esclusiva alimentare (n. 14 di cui 5 produttori agricoli) devono mantenere tale destinazione anche in caso di cessione, a qualunque titolo, dell'azienda.

#### *ART. 9*

#### RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI (punto 7 lett. b Del. Reg. 1368/99)

1. In caso di ristrutturazione del mercato o di spostamento permanente totale o parziale dei posteggi del mercato l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni dei Commercianti su aree pubbliche definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi ed il Responsabile del Servizio competente provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.
2. In caso di temporanea indisponibilità dell'area di Piazza Martiri - compresa la "Fiera di Luglio" - , in alternativa alla eventuale soppressione dei mercati del venerdì l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in area pubblica o privata per la quale venga ottenuta la disponibilità. In tali casi il Responsabile del servizio competente di concerto con le associazioni di categoria individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. La Polizia Municipale provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento sulla base di apposita planimetria approvata - in deroga a quanto previsto all'art. 7 del presente regolamento - dalla Giunta Comunale.
3. I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo articolo 15 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

#### *ART. 10*

#### ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate all'articolo 15 del presente regolamento.

#### *ART. 11*

#### POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA (art. 28 co. 15 D.lgs 114/98 - art. 6 lett. A L.R. 12/99)

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione di posteggi liberi, l'Amministrazione Comunale, sentite le associazioni di categoria degli imprenditori può vincolare i posteggi fino ad

un Massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato

2. I titolari dei posteggi vincolati devono esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

#### ARTICOLO 12:

#### SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA) (punto 2 lett. a Del. Reg. 1368/99)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di autorizzazione e concessione del posteggio di cui all'art. del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio che siano state presentate da operatori già concessionari di posteggio nel medesimo mercato pervenute entro il 31 maggio o il 30 novembre.
2. Il Comune, dal 1° al 31 maggio e dal 1° al 30 novembre di ogni anno rende a tal fine noto l'elenco dei posteggi liberi con l'indicazione della merceologia rispetto ai quali gli operatori già concessionari di posteggio nel medesimo mercato possono presentare domanda di migioria.
3. Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.
4. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
5. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi secondo l'ordine di graduatoria di mercato di cui all'articolo 15 del presente regolamento e, in caso di domande concorrenti per ordine decrescente, alle seguenti condizioni:
  - maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso per la vendita dello stesso settore merceologico;
  - maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
  - maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
  - maggiore anzianità di attività di azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data del rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi o causa di morte.<sup>2</sup>
8. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

#### ART. 13

#### SCAMBIO DI POSTEGGI (Art. 2 lett. h del. reg. 1368/99)

1. Le domande di scambio di posteggio sono accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico del mercato.

<sup>2</sup> L'ipotesi relativa alle domande concorrenti è stata prevista nel vigente regolamento, non in quello di cavezzo o carpi.

2. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi
3. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

#### ART. 14 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DEL POSTEGGIO

1. Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio, che non comportino una ristrutturazione del mercato, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione e, comunque, fino al raggiungimento di 80 metri quadrati. L'aggiornamento della planimetria sarà curata dall'ufficio attività produttive.
2. Il Responsabile di servizio, su richiesta degli interessati, può concedere – una sola volta per operatore – l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà comunque superare gli 80 metri quadrati.
3. Qualora l'area conseguita con il posteggio acquisito comporti un ampliamento superiore a mq. 80 la superficie in eccedenza costituirà suolo di camminamento laterale e/o frontale.
4. L'accoglimento della domanda di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
4. Il Responsabile di servizio, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o, in generale, di pubblico interesse può respingere le domande di cui al comma 2 oppure limitare la superficie oggetto di ampliamento.
5. I posteggi, anche se possono essere considerati funzionalmente come un'azienda unica, devono rimanere strutturalmente divisi o separati, per consentire la conservazione degli spazi operativi previsti nei mercati e nelle fiere.

#### ARTICOLO 15 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli hanno la seguente connotazione:
  - carattere permanente, qualora sia relativa all'intero anno solare;
  - carattere stagionale qualora si limiti ad uno o due periodi dell'anno, anche consecutivi.
2. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato.
3. L'autorizzazione permanente ha validità decennale qualora si riferisca all'intero anno solare;
4. L'autorizzazione stagionale:
  - a) è rilasciata singolarmente per ogni periodo in cui il posteggio risulti disponibile;
  - b) vale soltanto per il periodo in esso indicato;

- c) è assegnata ai produttori agricoli che hanno presentato regolare domanda almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo assegnabile.
5. I soggetti di cui al D.lgs 228/2001 possono presentare domanda di concessione di posteggio riservato ai produttori agricoli in qualsiasi periodo dell'anno, tale richiesta deve contenere la comunicazione di cui all'art. 4 del D.lgs 228/2001, e riportare che l'attività di vendita può essere esercitata soltanto successivamente alla concessione del posteggio e comunque, non prima di trenta giorni dal ricevimento, da parte del Comune, della comunicazione stessa.
  6. L'assegnazione del posteggio decennale (sia permanente che stagionale) e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2 c. 4 della L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate sul mercato e in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L.R. 59/63 comprovata con autocertificazione.
  7. I posteggi riservati ai produttori agricoli eccedenti la quota del 2% dei posteggi totali del mercato che si rendessero liberi da concessione vengono soppressi d'ufficio (art. 6 c. 8 L.R. 12/99)
  8. I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge;
  9. I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione, certificati secondo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  10. Sono equiparati alle autorizzazioni di cui alla L. 59/63, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 29 del DPR 300/92;
  11. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 10, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, semprechè si tratti di denuncia regolare e completa;
  12. I produttori agricoli presenti alla spunta devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con ordinanza. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, ai produttori agricoli spuntasti nel rispetto della relativa graduatoria formata ai sensi del successivo art. 15.
  13. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa (art. 2 co 4 L.R. 12/99)
  14. Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare la domanda-comunicazione e, in caso di assegnazione di posteggio permanente o stagionale, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.
  15. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:
    - b) perda la qualifica di produttore agricolo;
    - c) non utilizzi il posteggio assegnato nei periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, servizio militare e gravidanza e con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 16.

16. In caso di revoca o di rinuncia di posteggi riservati ai produttori agricoli decennali/stagionali, non si fa luogo alla riduzione automatica del numero dei posteggi mantenendo in organico quanto indicato per la localizzazione, configurazione e articolazione del mercato.

17. Per tutto quanto non regolamentato, si rimanda agli articoli relativi al commercio su aree pubbliche.

#### ART. 16

#### TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO (punto 7 lett. a del reg. 1368/99)

1. Presso l'Ufficio Attività produttive del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse:
  - a) la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
  - b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, la superficie assegnata e la data di assegnazione e quella di scadenza, nonché la "graduatoria dei titolari di posteggio".
  - c) Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
    - Maggiore anzianità di presenze (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla spunta;
    - Maggiore anzianità di azienda propria o del/dei dante/danti causa autocertificata.
  - d) Copia aggiornata settimanalmente, della documentazione di cui ai punti precedenti sono depositate presso il Comando di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.
2. La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi del mercato è formata applicando i seguenti criteri di priorità:
  - a) maggiore anzianità di attività nel mercato maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio (equivale alla data di rilascio della concessione), tenendo conto anche del/i dante/icausa. Tale anzianità può essere documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
  - b) A parità di anzianità di cui alla lettera a), la maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita l'originaria concessione di posteggio. Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, con gli elementi identificativi di ogni passaggio di proprietà dell'azienda.
3. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revocche e subingressi aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio, distintamente per il settore alimentare e non alimentare e per i posteggi a merceologia vincolata, così come approvata con atto del Responsabile del servizio competente.
4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa (cfr. punto 7 lett. c) della delibera reg. 1368/99).

#### ART. 17

#### ASSENZE E DELEGHE

1. I concessionari di posteggio non presenti con le attrezzature all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che
  - abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2 co. 4 lettera d), salvo il caso di gravi intemperie.
  - Hanno sottoscritto l'adesione ai mercati straordinari ma di fatto non si presentano o non permangono fino al termine dell'orario stabilito, per l'esercizio effettivo dell'attività, tale assenza viene computata nel mercato ordinario;
  - non esercitano attività di vendita per assenza dell'operatore dal proprio posteggio.
3. Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati:
  - a) L'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentata. Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.
  - b) Il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
  - c) L'assenza causata da intemperie su conforme parere del Comitato di Mercato;
  - d) Con l'assenza di oltre il 50% dei concessionari del posteggio;
  - e) La mancata partecipazione a mercati straordinari, a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate, o a mercati cadenti in un giorno festivo;
4. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.
5. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante (spunta) è consentita, *su dichiarazione scritta a:*
  - collaboratori familiari (art. 230 bis del Codice Civile);
  - dipendenti (collocamento ordinario);
  - lavoratori interinali (Legge 196/1997) - 13
  - associati in partecipazione (art. 2549 - 2554 del Codice Civile);
  - collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 335/1995)
  - tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro.
  - In caso di Società di persone regolarmente costituite, i Soci stessi possono svolgere l'attività senza alcuna dichiarazione.

#### **ART. 18**

#### **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

1. L'autorizzazione amministrativa è revocata (art. 29 co. 4 lett. b. del D.lgs 114/98 – art. 5 co. 2 L.R. 12/99):
  - b) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 31.03.1998 n. 114;

- c) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o, in caso di subingresso, dalla reintestazione, salvo proroga non superiore a sei mesi (art. 5 co. 2 lett. b L.R. 12/99) in caso di comprovata necessità;
  - d) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giorni sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi;
  - e) nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi;
  - f) Rinuncia all'autorizzazione.
  - g) Per cessione in utilizzo, anche parziale, dei posteggi a soggetti o aziende terze che non ne abbiano titolo.
2. In caso di rinuncia o di revoca della concessione di posteggio, se l'esercente ne ha interesse, si annota l'avvenuta rinuncia o revoca della concessione di posteggio sul titolo autorizzatorio e lo stesso rimane valido per l'esercizio del commercio itinerante e per la partecipazione alle fiere.
  3. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nello stesso mercato o in subordinate, in altre aree individuate dal comune.
  4. Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posti temporaneamente non occupati, la mancata presenza al mercato per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi;

#### Art. 19

#### ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI (art. 28, co. 11 del D.lgs.114/98 - punto 6 Del. reg. 1368/99)

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o di tipo b) di cui al D.lgs 114/98, in possesso di partita IVA, iscrizione al Registro Ditte della CCIAA che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario di cui all'art. 4 del presente Regolamento e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.
2. Dopo la verifica delle assenze dei titolari di concessione di posteggio da parte della polizia municipale, l'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti" (alimentari e non alimentari). La graduatoria di spunta è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività (art. 27 co. 1 lett. f del D.lgs. 114/98)
3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o ai danti causa eventualmente documentata con la presentazione da parte dell'operatore interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 38, 47 e 48 del DPR 445/2000. In caso di ulteriore parità, costituisce diritto di priorità la maggiore anzianità dello spuntista risultante dal registro delle imprese. Qualora si rendesse necessaria un'ulteriore valutazione, si procederà mediante sorteggio.

4. I posteggi vincolati a merceologia esclusiva destinati alla vendita dei prodotti alimentari o merceria specifica del presente regolamento, non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati giornalmente, in via prioritaria, agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
5. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 4 avvengono prioritariamente nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato. Gli operatori assegnatari hanno altresì il diritto-dovere di svolgere l'attività ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 114/98.
6. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
7. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
8. Nell'ambito del mercato:
  - L'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante.
  - Il Concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.
  - Il Concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni
    - a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare,
    - b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante
9. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata giornalmente.
10. Ai fini della formazione della graduatoria per gli anni successivi L'Ufficio Polizia Municipale aggiorna la graduatoria alla data del 30 giugno di ogni anno.
11. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (art. 2 co. 3 l.r. 12/99).
12. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 13, co. 3 del presente Regolamento (art. 5 co. 4 l.r. 12/99). L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2002, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente.

Art. 20  
CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Dirigente competente con apposito atto, sentite le Associazioni interessate, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nell'area mercatale e in un raggio di m. 500, salvo esplicita e motivata autorizzazione. (art. 28, co 16 D.lgs. 114/98 - art. 3 co. 5 della legge regionale 12/99). Il mercato itinerante può svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 1299, in possesso di autorizzazione di cui al D.lgs 114/98, di partita IVA ed iscrizione al Registro Ditte CCIAA.

Art. 21  
SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno e nel caso questo non sia possibile i veicoli dovranno essere collocati in sosta fuori dall'area del mercato.
3. Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.
4. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
5. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.
6. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazione e negozi.

Art. 22  
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art. 5 co. 1 l.r. 12/99).
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati e per cause di forza maggiore.

4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
6. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 50cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
7. La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2 dal suolo. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
8. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
9. Se, oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali occorre che la struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno 50 cm.. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione anche per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
10. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o con il sistema dell'incanto.
11. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
12. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
13. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblico da sorgenti, comunque, non inquinanti nel rispetto della normativa vigente in materia di rumore e di inquinamento atmosferico.
14. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
15. Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale di igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.

#### *Art. 23*

#### *NORME IGIENICO SANITARIE-17(art. 28 co. 8 D.lgs. 114/98)*

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm 50 dal suolo.

3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza.
4. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
5. E' cura dell'operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di Kg. 6 omologato e regolarmente revisionato.

Art. 23 SANZIONI  
(art. 29 co. 3 D.lgs. 114/98)

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità ( da intendersi anche qualora il concessionario o lo spuntista operino in un posteggio assegnato ad un altro operatore) è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.582,28 a €. a 15.493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Per l'applicazione delle sanzioni relative alle violazioni degli articoli del presente regolamento, si seguono le norme stabilite dalla L. 689 del 24.11.1981 e dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 come modificato dalla L. 3/2003.
3. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 Legge 689/81 è il Sindaco. Del Comune nel quale hanno avuto luogo
4. I proventi vanno al Comune.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste potranno essere aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimi e massimi stabiliti dall'art. 7 bis del D.lgs 18.08.2000 n. 267, come aggiunto dalla legge 16.01.2003 n. 3.
6. Alla violazione dei sottoelencati limiti e divieti previsti nel presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
  - a) di € 300,00)
    - non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto art. 22 regolamento)
    - vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione sia da parte dei titolari dei posteggi che da parte degli spuntasti;
    - cedere a terzi l'uso totale o parziale del posteggio;
    - vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 22);
    - collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato ;
    - sostare nell'area del mercato coi i veicoli adibiti a trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato;

b) da 500,00 a 3.000,00 chi:

- non rispetta la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi
- esercita il commercio al di fuori del territorio previsto nelle ordinanze comunali

3. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento, commesse sia dai commercianti su aree pubbliche che dai produttori agricoli sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 77,00 a €. 464,00:

- a) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art. 21)
- b) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art. 21);
- c) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, o per i produttori agricoli, la documentazione di cui agli articoli precedenti (art. 22);
- d) lasciare il posteggio incustodito (art. 22);
- e) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo (art.22);
- f) lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature oltre 50 cm.dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio (art. 22);
- g) posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a m.2 (art. 22);
- h) non arretrare eventuali barriere laterali di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso (art. 22);
- i) distanziare la struttura espositiva a meno di 50 cm dal confine del posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita (art. 22);
- j) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe;
- k) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti (art. 22);
- l) non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico da parte dei produttori agricoli;

5. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,82 a €. 154,94).

7. In caso di particolare gravità o di recidiva, secondo quanto previsto dall'art. 29 co. 3 del D.lgs.114/98, le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente Regolamento possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni (equivalenti a 2 giornate di mercato).

8. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

#### Art. 24

### COMITATO CONSULTIVO DEL MERCATO

1. Gli operatori, mediante elezione diretta, possono costituire un Comitato con funzioni consultive composto da:

1. In ogni mercato è costituito un comitato di mercato composto da:  
due rappresentanti dei concessionari di cui uno nel settore alimentare;  
Due indicati dalle Associazioni degli operatori;

2. Il Comitato ha il compito di:
- Formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato (viabilità, arredo urbano manifestazioni)
  - Concertare gli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche
  - Collaborare con la Polizia Municipale al buon funzionamento del mercato;
  - Decidere in caso di maltempo sullo svolgimento del mercato e sui casi in cui l'assenza non debba essere considerata ai fini della graduatoria
3. il Comitato dura in carica tre anni.

#### Art. 25

### AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI

1. La gestione dei servizi accessori del mercato settimanale può essere affidata a terzi mediante apposita convenzione
2. La gestione del mercato può essere affidata ad un consorzio di operatori che rappresentino almeno il 51% dei titolari di posteggio del mercato, pur conservando in capo all'Amministrazione Comunale, l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato (art. 6 L.R. n. 12/99).
3. In caso di adesione al consorzio di titolari di posteggio concedenti in uso il medesimo (affittanza d'azienda, comodato, ecc.), l'adesione al consorzio deve essere altresì formalizzata secondo le modalità stabilite nello statuto del consorzio, dal concessionario/gestore del posteggio stesso.

#### ART. 26

### DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento abroga il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 2000